



COMUNE DI GIRIFALCO

AREA VIGILANZA - COMMERCIO
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Tel/fax 0968/749216 – E-mail: poliziarnunicipale@copmune.girifalco.cz.it

ORDINANZA N. 6

Oggetto: istituzione divieto di pascolo animali in Località Carbonara nella zona sorgente Limbo 1 - Limbo 2 e Rocchia, fonti di approvvigionamento idrico del territorio del Comune di Amaroni, ricadenti nel territorio di Girifalco

IL SINDACO

PREMESSO che l'approvvigionamento idrico del territorio di Amaroni avviene attraverso una serie di sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti denominati Limbo 1 - Limbo 2 e Rocchia, site in località Carbonara, ricadente nel territorio del comune di Girifalco ;

VISTA l'istanza registrata al protocollo generale con n. 2205 in data 15.02.1013, con la quale il Comune di Amaroni, al fine di eliminare ogni fonte di possibile inquinamento delle fonti di approvvigionamento idrico su indicate, richiede l'emissione di apposita ordinanza di divieto di pascolo animali nelle zone adiacente alle fonti ;

PRESO ATTO che dette fonti ricadono nelle adiacenze delle particelle nn. 254, 265, 262, 266, 267, 137, 8 foglio di mappa n. 48 di questo comune;

RAVVISATA la necessità di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, mediante l'adozione di misure di salvaguardia previste dal Dlgs 152/2006 ;

VISTO il D.lgs 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i. ;

VISTO il D.lgs 152/2006 ;

VISTI gli artt. 50 e 54 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

E' VIETATO IL PASCOLO ED IL TRANSITO DI ANIMALI DELLE SEGUENTI RAZZE : SUINI, BOVINI, CAPRINI , OVINI ED EQUINI , nell'area ricompresa nelle particella n. 254 , 265, 262, 266, 267, 137, 8 - foglio di mappa 48, così come evidenziato sullo traccio catastale allegato alla presente ordinanza, delimitata da apposita segnaletica stradale.

DISPONE

Che la presente ordinanza :

1. sia notificata ai proprietari dei terreni ricadenti in dette particelle , riportati nell'allegato alla presente ordinanza
2. sia trasmessa al Comune di Amaroni, all'Ufficio tecnico comunale, al Comando Polizia Municipale e alle forze dell'ordine per quanto di loro competenza .
3. sia resa nota all'utenza mediante l'installazione di apposita segnaletica.

Si avverte che l'inottemperanza agli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative c/o penali previste dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare .

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) , oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Girifalco, **20 MAR. 2013**

IL SINDACO
Dott. Mario Deonofrio